

COMUNE DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

**CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
VERIFICA STRUTTURALE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA PER L'
ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO ADIBITO A BIBLIOTECA
COMUNALE (CUP J38C18000020001) CIG @@@@ @@@@.**

L'anno duemila diciannove il giorno @@@@ del mese di @@@@ nella sede del
Comune di Bibbiena, in Bibbiena Via Berni n. 25, =====

TRA

Il Comune di Bibbiena (P.IVA 00137130514), nel seguito semplicemente indicato come
Amministrazione, in persona dell'ing. Guido Rossi nato a Bibbiena il 24/09/1956
titolare di posizione organizzativa e Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Bibbiena, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e
per conto del Comune a ciò autorizzato con decreto del Sindaco n. 47 del 28/12/2018;

E

- L'@@@@ @@@@@ @@@@@ nato a @@@@@ (@@) il @@/@@/@@@@ e
residente a @@@@@ (@@), Via @@@@@ n. @@ (C.F. @@@@@@))
libero professionista cui risulta conferito, giusta scrittura privata in data
@@/@@/@@@@ repertorio n. @@@@@ autenticata dal Notaio @@@@@
@@@@ e registrata in @@@ il @@/@@/@@@@ al n. @@@@@ serie @@,
mandato speciale con rappresentanza da parte della @@@@@ con sede in @@@@@
(@@), Via @@@@@ n. @@ Codice Fiscale e P.IVA @@@@@, che, in qualità di
Capogruppo Mandatario della costituita Associazione Temporanea di professionisti,
stipula il presente contratto in nome e per conto proprio e della Mandante. Le parti

come sopra costituite premettono che: =====

- a seguito del finanziamento concesso all'Amministrazione Comunale di Bibbiena con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 ottobre 2018 a valere sul "fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico 1 e 2" di cui all'art. 41-bis del DL n. 50 del 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21/06/2017, con determinazione Reg. gen. @@@ del 17/01/2019 veniva disposta l'esecuzione mediante affidamento a soggetti esterni dei servizi tecnici di verifica della sicurezza strutturale, progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la realizzazione dell'adeguamento sismico del fabbricato adibito a biblioteca comunale; =====

- che nella medesima sede di cui sopra in attuazione di quanto previsto dall'art. 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016, veniva stabilito di procedere alla scelta del soggetto contraente mediante ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del medesimo decreto, preceduta da indagine di mercato aperta per l'individuazione degli operatori economici da invitarsi alla fase di negoziazione del contratto; =====

- che con successiva determinazione Reg. Gen. n. @@@@ del @@@@ venivano approvati gli esiti della esperita manifestazione di interesse e dato corso alla fase di gara con invito rivolto ai 10 operatori selezionati a mezzo di sorteggio automatico operato dalla piattaforma START; =====

- che con determinazione Reg. Gen. n. @@@ del @@/@@/@@ sono state approvate le risultanze di gara e decretata l'aggiudicazione dei servizi di cui trattasi in favore del @@@@@@@@ risultato vincitore; =====

- che con successivo atto Reg. Gen. n. @@@ del @@/@@/@@@@, sulla base degli esiti delle verifiche sul possesso da parte del soggetto aggiudicatario delle qualità morali richieste per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione nonché delle

capacità economico finanziarie e tecnico professionali prescritte per l'espletamento delle specifiche prestazioni, veniva conferita efficacia alla disposta aggiudicazione; =====

11) che in data @@/@@/@@@@ sono state effettuate le comunicazioni prescritte dall'art. 76 comma 5 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 a tutti i soggetti ivi previsti, con le modalità indicate al successivo comma 6 del medesimo articolo; =====

12) che il termine dilatorio per la stipulazione del presente contratto previsto dell'art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 è scaduto in data @@/@@/2019; =====

13) che per motivi legati alla perdita dei finanziamenti concessi per la realizzazione dell'opera considerata ex lege grave danno all'interesse pubblico, è stata operata l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione oggetto del presente contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016; =====

Tutto ciò premesso, ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue: =====

ART. 1 – OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Comune di Bibbiena, con le modalità riportate nella presente convenzione affida all'@@@ @@@@@ avente studio in @@@@@ (@@) Via @@@@@@ n. @@, il quale agisce non in proprio ma in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal medesimo e dalla mandante @@@@@@@, l'incarico per la redazione della verifica strutturale, la progettazione di livello definitivo ed esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 relativamente all'intervento per l'adeguamento sismico del fabbricato adibito a biblioteca comunale. L'incarico sarà espletato dai Professionisti nell'integrale rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano le attività professionali autonome, con mezzi, attrezzature e personale propri od in loro disponibilità, a partire dalle operazioni preliminari di accertamento in sito o valutazione preventiva di qualsivoglia

natura necessarie allo sviluppo delle soluzioni progettuali per lo specifico livello di definizione, come anche l'istruzione e la redazione della documentazione tecnica necessaria all'accertamento preventivo e definitivo della conformità del progetto alle disposizioni impartite dagli enti od amministrazioni preposti alla sua approvazione con particolare riferimento all'approvazione tecnica da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile settore Prevenzione Sismica, in merito alle quali il progetto dovrà essere comunque redatto, ovvero perfezionato, al livello necessario a dare piena soddisfazione alle loro richieste. I Progettisti in relazione all'esecuzione del presente incarico dovranno acquisire d'iniziativa tutte le autorizzazioni, nulla - osta, pareri e quanto necessario per l'approvazione del progetto commissionato, comprese tutte le prescrizioni indicate dalle Autorità e/o soggetti che a vario titolo sono necessarie per la regolarità della progettazione, e affinché l'opera venga realizzata senza errori e/o omissioni di sorta, compresa la disciplina in materia di sicurezza, accedendo, con ogni onere e/o spesa ad esclusivo carico dei Progettisti, ad ogni ufficio pubblico e/o di ente erogatore di servizi e/o privato. Il soggetto incaricato, nel rispetto dei limiti prescritti dalle vigenti norme per il cottimo o il subappalto art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, è autorizzato ad avvalersi, circa l'espletamento di attività professionali scorporabili e di particolare natura comprese tra quelle oggetto dell'incarico, per le quali le norme in vigore prevedono il ricorso a figure professionali appositamente qualificate, dell'operato di altri professionisti abilitati, di collaboratori o consulenti, ferma restando la sua completa responsabilità sia nei confronti dei professionisti medesimi, sia nei confronti dell'Amministrazione per l'operato svolto. Resta inteso che, tale facoltà, non darà diritto all'incaricato di richiedere aumenti o maggiorazioni di alcun genere sull'ammontare degli onorari che restano quelli determinati con la presente convenzione. Si considerano comprese nell'incarico e compensate con quanto stabilito nella parte riferita al

compenso, tutte le prestazioni ad esso afferenti contemplate dalla vigente tariffa professionale, necessarie e sufficienti alla progettazione, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, mentre potranno essere commissionate e compensate separatamente ai Professionisti eventuali ulteriori prestazioni, a seguito di espressa richiesta scritta del Comune, purché questa non costituisca integrazione per colpa del progettista e/o carenza progettuale, anche nei casi di colpa e/o di omissione lieve. I professionisti si impegnano a partecipare a tutte le riunioni che saranno indette dalla committenza o dagli enti preposti al controllo tecnico ed economico del progetto per la risoluzione delle varie problematiche che dovessero insorgere durante l'iter della progettazione. Si evidenzia che a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata nell'offerta formulata in sede di gara. Tali attività si considerano comunque compensate all'interno dell'incarico e non daranno diritto a compensi aggiuntivi. I professionisti consegneranno all'Amministrazione gli elaborati componenti il progetto esecutivo commissionato, in n. 3 copie cartacee, oltre a quelle necessarie per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte degli Enti preposti al controllo tecnico ed economico dell'intervento. In aggiunta deve essere consegnata una copia in formato pdf ed un'firmata digitalmente in formato p7m oltre a copia digitale integrale del progetto esecutivo in formato rielaborabile con i programmi standard sul mercato: word, excel, autocad e simili. =====

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI=====

L'incarico di cui alla presente prevede la predisposizione di elaborati progettuali conformi alla legislazione statale e regionale vigente in materia. In particolare i professionisti si obbligano espressamente a presentare elaborati conformi alle disposizioni di cui all'art. 23 comma 7 e comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 ed agli artt. da

24 a 32 e da 33 a 43 del DPR n. 207/2010, salvo diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016. Tutta l'attività di progettazione in quanto inerente ad opera di messa in sicurezza sismica di edificio ricadente in zona ad elevato rischio di terremoti, dovrà essere improntata nel rispetto delle disposizioni impartite dal DECRETO M.I.T., del 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni») oltre che delle direttive regionali per la progettazione degli interventi di riduzione del rischio sismico (D.1.9 – D.2.9 – D.3.9). Con riferimento alle specifiche prestazioni oggetto del presente incarico, gli elaborati da fornirsi devono rispondere alle condizioni di seguito riportate: =====

verifica della sicurezza strutturale

L'attività di verifica delle condizioni di sicurezza della struttura, dovrà essere svolta dal professionista incaricato nel pieno rispetto dei criteri previsti dal testo unico sulle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica approvato con DM 17/01/2008 e relativa circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009. In particolare la valutazione dovrà tener conto dei due obiettivi fondamentali prescritti dalla nuova normativa consistenti nel conseguimento di un adeguato grado di protezione nei confronti di due condizioni limite: lo stato limite ultimo (SLU) e lo stato limite di esercizio (SLE). Il professionista, ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di sollecitazione, deve ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo dal manufatto, nonché gli eventi che lo hanno interessato che saranno oggetto di specifica rappresentazione all'interno di apposito elaborato. Per il conseguimento di un adeguato livello di conoscenza, il professionista è tenuto ad eseguire il rilievo del fabbricato, che dovrà essere riferito sia alla sua geometria

complessiva sia agli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza. In esso dovrà essere individuato l'organismo resistente della costruzione, tenendo anche presente la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi. Dovranno altresì essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione all'individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno. Oltre a quanto sopra per il conseguimento di un'adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive *in situ* e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche e, essendo l'edificio sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, dovrà esserne considerato l'impatto in termini di conservazione. I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell'entità delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001. Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive, saranno individuati i "livelli di conoscenza" dei diversi parametri coinvolti nel modello e definiti i correlati fattori di confidenza, da utilizzare nella verifica di sicurezza. Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi, proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso. Specifica attenzione dovrà essere posta alla

completa individuazione dei potenziali meccanismi di collasso locali e globali, duttili e fragili. In ogni caso il livello di conoscenza minimo richiesto per la generazione dei relativi fattori di confidenza è LC2. I valori delle azioni e le loro combinazioni da considerare nel calcolo, sia per la valutazione della sicurezza sia per il progetto degli interventi, sono quelle definite dalla norma per le nuove costruzioni, salvo quanto precisato al capitolo 8 delle NTC. Come espressamente previsto al paragrafo 8.7.1 delle NTC, trattandosi nella fattispecie di edificio esistente in muratura, la sicurezza della costruzione deve essere valutata nei confronti di meccanismi sia locali sia globali. Resta inteso che nel caso in cui in esito alla verifica della sicurezza si renda necessaria l'esecuzione di un intervento strutturale di miglioramento o adeguamento dell'edificio, il progettista dovrà esplicitare nella relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all'intervento e quelli da raggiungere con esso. Gli elaborati da prodursi relativamente alla prestazione di verifica strutturale sono: Rilievo geometrico-strutturale dei manufatti; Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti; Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti; Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali. =====

Progetto definitivo: il progetto definitivo, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità. Detto progetto contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari

predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 del medesimo articolo 23. Tale progetto, fatta salva la deroga prescritta dall'art. 15 comma 3 del DPR n. 207/2010, comprende i seguenti elaborati: relazione generale; relazioni tecniche e specialistiche; rilievi; elaborati grafici; calcoli delle strutture e degli impianti; elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; computo metrico estimativo; aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza. =====

Progetto esecutivo: Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, deve definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale. Il progetto, ai sensi del comma 8 del richiamato art. 23 del D.lgs. 50/2016, deve essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo deve recare i seguenti documenti:

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale, Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, Particolari costruttivi e decorativi, Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, piano di sicurezza e di coordinamento. In aggiunta a quanto sopra il progetto esecutivo deve essere inoltre corredato dalla certificazione a firma dei progettisti di conformità dell'opera alle

prescrizioni urbanistiche ed edilizie, attestante l'esistenza dei nulla - osta o altro titolo di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, e in materia di costruzione in zone sismiche. Esso deve definire compiutamente l'intervento da realizzare ed essere informato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti. Detto progetto dovrà inoltre contenere tutti gli elaborati di cui al punto 10.1 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e, qualora l'analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto al successivo punto 10.2 delle norme medesime. E' compreso nel presente incarico anche lo svolgimento di tutti gli adempimenti sul portale telematico PORTOS 2.x necessari all'ottenimento della prescritta autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 167 comma 1 della L.R. n. 65/2014 da parte della competente Ufficio regionale del Genio Civile settore Prevenzione sismica. I Professionisti si obbligano a redigere gli elaborati progettuali rispettando la qualità dell'opera e la sua rispondenza alle finalità relative ed al quadro normativo nazionale e comunitario, informandosi ai principi sia di tutela ambientale che paesaggistica, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento, tra cui le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, il superamento delle barriere architettoniche e il risparmio energetico, corredando i progetti di tutti gli elaborati di dettaglio previsti nelle disposizioni vigenti, ed effettuando il calcolo della quantità delle opere con particolare accuratezza, in quanto eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatesi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dal Comune. I prezzi unitari dovranno essere stabiliti in base al prezzario ufficiale dei lavori pubblici della Regione Toscana o ad analisi accurate, documentate negli elaborati

progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. I Progettisti si obbligano espressamente a presentare la progettazione in tutte le sue fasi in modo che sia assicurato il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui l'opera si inserisce, con specifica attenzione ai problemi di accessibilità alle aree ed ai servizi che in esse si svolgono. L'amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica anche durante l'iter della progettazione, attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno tre giorni. Ad avvenuta consegna del progetto l'Amministrazione, tramite il Responsabile del procedimento, verificherà la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà, anche, essere effettuata da organismi esterni. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui al successivo art. 5 oltre alle altre conseguenze previste dalla presente convenzione. Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione. =====

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: L'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 81/2008 è svolta dall'@@@@ @@@@@@ @@@@@@ che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 del citato Decreto e di assumersi tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilità previsti dalla richiamata norma di

riferimento. Il professionista come sopra individuato è tenuto a predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 secondo i contenuti esplicitati nell'allegato XV al decreto. Oltre a quanto sopra il Coordinatore per la progettazione dovrà predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI. Tale fascicolo dovrà recare in particolare le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26/05/1993. La stima dei costi della sicurezza, da effettuarsi a cura del professionista incaricato, dovrà risultare conforme a quanto previsto al paragrafo 4 del richiamato allegato XV al D.lgs. n. 81/2008. L'organizzazione del cantiere dovrà essere studiata in modo da evitare il trasferimento degli utenti e del personale addetto presente all'interno dei plessi scolastici insistenti nell'area d'intervento, cercando di creare di volta in volta aree di cantiere che lascino sicura la restante parte di edifici, in modo da evitare la necessità di reperire altri locali dove svolgere le attività didattiche quotidiane. =====

ART. 3 - MODIFICHE AI PROGETTI =====

I progettisti si obbligano ad introdurre nei progetti loro commissionati, anche se già ultimati, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all'approvazione dei progetti stessi, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Le variazioni progettuali da introdurre a causa di intervenute modifiche di legge dalla data di stipula del contratto alla data di approvazione dei progetti commissionati, non saranno considerate varianti e quindi non determineranno variazione del corrispettivo contrattuale. Nell'eventualità, invece, che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla Stazione Appaltante, richiedano cambiamenti nell'impostazione progettuale, all'Aggiudicatario spetterà un corrispettivo calcolato con i

criteri previsti per le varianti in corso d'opera. Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. I progettisti incaricati devono inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento, in coerenza con le attività precedenti. =====

ART. 4 – RESPONSABILITA' =====

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. Resta inteso che i Progettisti rispondono direttamente di ogni attività svolta, compresa quella dei loro incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta a qualsiasi titolo, ne consegue che i Progettisti si obbligano ad eseguire personalmente l'incarico assumendone ogni responsabilità relativa, ai sensi dell'art. 2232 del c.c. e dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. In modo specifico, i professionisti sono responsabili per i danni subiti dal Comune in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, ovvero il suo ritardo nell'esecuzione, si rinviano a titolo esemplificativo le

condizioni previste dall'art. 106 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, in ogni caso compresa la validazione del progetto. I Progettisti sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, sono altresì obbligati all'osservanza delle norme sulla deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a carico degli incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. I Progettisti incaricati devono rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi. I Progettisti sono consapevoli che per l'esecuzione del presente incarico sono soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994. =====

ART. 5 - TEMPI DI CONSEGNA E PENALI =====

Le prestazioni oggetto dell'incarico devono essere eseguite nel **termine complessivo di n. 180** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ovvero dalla data di avvio della prestazione qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di anticipare l'espletamento dell'incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace. L'incarico conferito prevede il rispetto delle seguenti tempistiche relative alle singole prestazioni affidate:

- Entro 25 giorni dalla stipula, *presentazione del piano delle indagini da eseguire sull'edificio;*
- Entro 45 giorni dalla stipula, *realizzazione delle indagini;*

➤ Entro 75 giorni dalla stipula, *presentazione della valutazione della sicurezza strutturale* del fabbricato completa del rilievo;

➤ Entro 120 giorni dalla stipula, *presentazione del progetto definitivo*;

➤ Entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale, *presentazione del progetto esecutivo* completo della sicurezza;

I termini di consegna come sopra definiti, sono da considerarsi inderogabili e saranno prorogati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all'Aggiudicatario.

Nel termine sopra riportato sono compresi i termini connessi all'acquisizione di pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti preposti al controllo tecnico ed economico dell'opera, al netto dei tempi intercorsi fra la presentazione e l'ottenimento di detti

pareri meno 30 giorni, intendendo per presentazione la data di inizio della istruttoria (es. con il Genio Civile), come risultante da atto anche informale, quale mail intercorsa o simili. L'ultimazione delle fasi progettuali verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica e validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l'Aggiudicatario, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.lgs. n.

50/2016. Nel computo dei termini come sopra stabiliti, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte

dell'amministrazione comunale. È in facoltà dell'amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l'elaborazione di una soluzione tecnica

maggiormente rispondente alle aspettative dell'amministrazione senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti,

ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale perché lo stesso non risulta gradito all'amministrazione, il tempo sopra indicato sarà di volta in

volta aumentato di 20 giorni fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui nel prosieguo del presente articolo saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di

stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale, il contratto si intenderà risolto di diritto ex articolo 1456 cod. civ., a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. In caso di mancato rispetto per fatto degli incaricati del termine indicato nella presente convenzione, si riconosce l'applicazione di una penale giornaliera (festivi compresi) pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo professionale dovuto per l'intero incarico e quindi di € @,@,@@ (@@@@@@@@ euro) fino ad un massimo del 10%, precisando che il reiterato ritardo nella prestazione (*consegna elaborati*) può comportare la risoluzione di diritto del presente contratto a richiesta del Comune. Le penali verranno trattenute in occasione del pagamento dei corrispettivi successivamente alla loro applicazione. Qualora il ritardo nella consegna o le eventuali carenze e difformità sulla documentazione, dovessero pregiudicare la possibilità per l'Amministrazione di conseguire il finanziamento per la realizzazione dell'opera, l'Amministrazione medesima disporrà con atto motivato la revoca dell'incarico e, in tal caso, ai professionisti non spetterà alcun compenso per le prestazioni fornite fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, fermo restando che in tal caso l'Amministrazione agirà nei confronti degli stessi professionisti per i danni subiti derivanti dalla mancata opportunità di realizzazione dell'opera. =====

ART. 6 - GARANZIE =====

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto gli affidatari, a pena di decadenza dall'incarico, hanno prodotto copia della propria polizza di responsabilità civile professionale avente massimale non inferiore all'ammontare complessivo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione. Si evidenzia che la polizza deve prevedere espressamente la copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In alternativa i Progettisti

possono produrre una specifica polizza di responsabilità civile professionale riferita ai lavori oggetto della progettazione, emessa da compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" recante le medesime caratteristiche di cui al precedente paragrafo. Resta inteso che la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si dà atto che i progettisti hanno inoltre prodotto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, costituita nella forma di @@@@, rilasciata da @@@@ per una somma assicurata pari ad € @@@@ a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dagli stessi assunte con il presente contratto.

ART. 7 - SUBAPPALTO =====

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, non è consentito il ricorso al subappalto. E' fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Le predette attività pertanto potranno essere affidate in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini e degli obblighi indicati dall'art. 105 del Codice. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione dell'atto senza pregiudizio dell'azione penale. I pagamenti relativi alle attività svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie operate. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 105, si richiama quanto specificato dai commi 2 e 3 di tale norma in relazione alle categorie di servizi che per la loro specificità , non si configurano come attività affidate

in subappalto. Resta comunque inteso che è fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.=====

ART. 8 - COMPENSI PROFESSIONALI=====

Conformemente all'offerta economica presentata in sede di gara, il compenso professionale per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato dal presente contratto, viene complessivamente determinato in € @@@@#@#@@ comprensivi di oneri cassa di previdenza ed IVA esclusa. Tale compenso è così suddiviso tra le varie attività oggetto dell'incarico: =====

- verifica della sicurezza strutturale del fabbricato € @@@@#@#@@ oltre IVA; =====

- Progettazione definitiva € @@@@#@#@@ oltre IVA; =====

- Progettazione esecutiva € @@@@#@#@@ oltre IVA; =====

- Progettazione della sicurezza € @@@@#@#@@ oltre IVA; =====

Si evidenzia che gli importi di cui sopra non saranno soggetti ad aumento o diminuzione, in funzione di quello che sarà l'effettivo ammontare dei lavori progettati, risultante dal progetto dell'opera. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non hanno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo del presente incarico può essere effettuata dai creditori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante posta elettronica certificata o con raccomandata a.r.. La cessione del credito da corrispettivo è efficace ed opponibile

al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica mediante posta elettronica certificata o con raccomandata a.r.. =====

ART. 9 - PAGAMENTI=====

Il pagamento degli onorari e delle spese per progettazione, cui viene fatto fronte con i fondi per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico 1 e 2 di cui all'art. 41-bis del DL n. 50 del 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21/06/2017 concessi con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 ottobre 2018, è previsto è previsto in n. 3 rate totali di cui: n. 2 rate di acconto, rispettivamente alla consegna degli elaborati costituenti la valutazione della sicurezza strutturale del fabbricato e alla consegna del progetto definitivo e n. 1 rata di saldo ad avvenuta consegna del progetto esecutivo ed a seguito della preventiva approvazione dello stesso da parte del competente Ufficio regionale del Settore Prevenzione Sismica. Il provvedimento di effettiva liquidazione delle somme dovute sarà adottato da parte del Responsabile dell'Unità organizzativa competente, entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente della relativa fattura previa acquisizione, agli atti d'ufficio, del Documento attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi verso la cassa di appartenenza dei professionisti incaricati. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio WI7MV1, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF

del 23 gennaio 2015. Ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del DPR n. 600/1973, le fatture emesse devono recare la ritenuta del 20 per cento da operarsi in corrispondenza del pagamento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il tutto fatta salva l'applicazione dell'esenzione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. n. 190/2014 come modificata dalla L. n. 208/2015 per le attività effettuate ai sensi del medesimo art. 1 commi da 54 a 89.

ART. 10 - TRACCIABILITA' =====

L'Affidatario si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. Le transazioni inerenti la prestazione contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del CIG.

L'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono altresì tenuti, a trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni indicate dall'art. 105 commi 2, 7 e 9 del D.lgs. n. 50/2016, quelle di cui dell'art. 3 comma 1 della L. n. 136/2010 e quelle di cui all'art. 80 comma 5 lett. h) del D.lgs. 50/2016, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Bibbiena entro n. 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'oggetto contrattuale. L'inottemperanza a tali obblighi determina la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. =====

ART. 11 – RECESSO =====

Costituisce motivo di recesso dal contratto, l'accertamento successivamente alla sua stipula, delle seguenti situazioni:

a) art. 88 co. 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia;

b) art. 92 co. 4 del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto sopra previsto, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso e previo pagamento delle prestazioni di servizi svolte oltre al decimo di quelle da svolgere. Il decimo dell'importo delle prestazioni non svolte è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. =====

Ai sensi dell'art. 2237 del codice civile, il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Amministrazione committente. =====

Art. 12 - RISOLUZIONE =====

Ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti *possono* risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

	procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del codice;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 co. 1 lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al co. 7 del medesimo articolo; con riferimento alle	
	modificazioni di cui all'art. 106 co. 1 lettera e), sono state superate eventuali soglie	
	stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con	
	riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 co. 2, sono state superate le soglie di	
	cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle	
	situazioni di cui all'art. 80 co. 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla	
	procedura di appalto;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave	
	violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di	
	una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme del codice.	
	Costituiscono, a norma del comma 2 del richiamato art. 108, <i>obbligo</i> di risoluzione del	
	contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso, l'intervenuta emissione a	
	carico del soggetto incaricato di provvedimento interdittivo alla partecipazione alle	
	pubbliche gare per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e	
	l'emissione, nei confronti dell'appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, ovvero di	
	sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice.	
	La Stazione Appaltante <i>ha facoltà</i> inoltre di risolvere il presente contratto, ex art. 1456 c.c.	
	(clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati: =====	
	a) mancato rispetto delle clausole inerenti al protocollo di legalità sottoscritte per	
	accettazione in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;	

- | | |
|---|--|
| b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente | |
| “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” per atti o | |
| comportamenti imputabili all’aggiudicatario; | |
| c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di | |
| moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico | |
| dell’Aggiudicatario; | |
| d) provvedimento definitivo, a carico dell’Affidatario, di applicazione di una misura di | |
| prevenzione di cui all’articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna | |
| passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della | |
| Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti | |
| comunque interessati, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016; | |
| e) venir meno, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste dal Codice per | |
| la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici; | |
| f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni | |
| oggetto del contratto; | |
| g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità | |
| dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010 e ss. mm. e | |
| ii.; | |
| h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni che hanno determinato | |
| l’aggiudicazione del contratto; | |
| i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo dello schema di contratto, anche | |
| se non richiamati nel presente articolo. | |
| j) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% | |
| dell’importo contrattuale); | |
| k) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai | |

	tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o	
	diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;	
	l) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale	
	del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;	
	m) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	n) violazione dell'obbligo di riservatezza;	
	o) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza	
	maggiore;	
	p) mancato rispetto dell'aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e	
	assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai	
	competenti organi;	
	Nel caso di comportamenti e gestione gravemente irresponsabili o gravi negligenze, al di	
	là delle eventuali responsabilità dirette per danni o quant'altro nei confronti	
	dell'Amministrazione committente, costituiranno motivo necessario e sufficiente per	
	permettere la risoluzione unilaterale del contratto in danno, alla quale si provvederà con	
	semplice comunicazione scritta trasmessa per posta elettronica certificata. La risoluzione	
	del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'aggiudicatario a mezzo di PEC ed	
	avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far	
	data dal ricevimento della stessa. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione	
	Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto	
	in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni	
	economiche già proposte dall'Affidatario. Contestualmente alla risoluzione del contratto	
	la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva prestata, per	
	l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto	

ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell' Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI =====

In caso di infortunio che dovesse accadere, per qualsiasi causa, ai professionisti od ai loro collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione. =====

ART. 14 - DIRITTI D'AUTORE =====

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso ai progettisti, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta, non assumendo questi responsabilità alcuna verso le integrazioni o modifiche inserite nella progettazione. Le condizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di recesso anticipato di una delle Parti dall'incarico, quando le condizioni dello stesso consentano, a termini di legge e secondo la disciplina del presente contratto, pagamento del relativo corrispettivo senza motivata riserva od opposizione di alcuna delle parti. I Professionisti incaricati hanno diritto di pubblicare e/o divulgare tipi, tavole, elaborati, grafici, disegni e fotografie del progetto, purché questo sia preventivamente autorizzato dal Comune,

salvo il diritto di inserire il progetto nel proprio curriculum vitae. =====

ART. 15 – DIVERGENZE =====

Eventuali divergenze sorte tra l'Amministrazione ed il raggruppamento incaricato circa la interpretazione e la applicazione della presente convenzione, saranno oggetto di tentativo di risoluzione mediante la procedura di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 206 del medesimo Decreto. Ove non si proceda all'accordo, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del Codice per la definizione delle controversie. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione. =====

ART. 17 – DOMICILIO =====

Per gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio presso le rispettive sedi come indicate nel preambolo di questo atto.

ART. 16 - NORME DI RINVIO =====

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti norme in materia di tariffe Professionali ed alle altre disposizioni di legge regolanti la materia degli incarichi professionali. =====

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE =====

La presente convenzione impegnerà i professionisti e l'Amministrazione dopo l'avvenuta sottoscrizione di entrambe le parti. I professionisti con la sottoscrizione del presente atto, autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisiscano dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 è in capo al Comune, dovranno trattare i

suindicati dati nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza, oltre al pieno rispetto della proprietà dei diritti acquisiti dal Comune sull'opera intellettuale. È fatto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza. ==

ART. 18 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI =====

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per il Comune bibbiena@postacert.toscana.it, per i progettisti _____@_____. Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna, mentre qualora sussista il malfunzionamento dell'apparecchio ricevente la parte interessata ne darà comunicazione certa all'altra mediante semplice email, ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione. =====

ART. 19 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO =====

La presente convenzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 134, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di prestazione assoggettata ad I.V.A.. In tal caso le spese per la registrazione saranno a carico della parte soccombente. Saranno a carico esclusivo del soggetto affidatario le spese per bolli ed eventuali diritti Comunali. Trattandosi di contratto formato digitalmente, si da atto che l'imposta di bollo è stata assolta in forma virtuale con modello F23 in data @@/@@/2018. Il presente atto, redatto in modalità digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero 24 pagine a video, è riconosciuto dalle parti contraenti conforme alla propria

volontà. Pertanto le parti medesime lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Decreto stesso in segno di completa accettazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 82/2005 le parti attestano reciprocamente che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del medesimo Decreto. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

Per il Comune di Bibbiena

Il professionista capogruppo